

**PENSIONE
ANTICIPATA
IN
COMPUTO
NELLA
GESTIONE SEPARATA
- ART. 3 D.M. N. 282 DEL
2.5.1996 -**

**COS'E',
A CHI
E'RIVOLTO
ED
I REQUISITI**

L'articolo 3 del D.M. n. 282 del 1996 dispone che “gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 «- opzione al sistema contributivo -».

Destinatari della norma e gestioni interessate

I destinatari sono:

* gli iscritti alla gestione separata, intendendosi tali i soggetti che hanno accreditato nella gestione separata almeno un contributo mensile. In particolare “nella gestione separata assume rilevanza non la mera iscrizione all’anagrafica della gestione, bensì l’eventuale esistenza di una copertura contributiva” (v. messaggio inps n. 14810 del 3.06.2010).

Si fa presente, in proposito, che lo “status” di iscritto non viene meno con la cessazione dell’attività che ha dato luogo all’obbligo contributivo, sussistendo per la gestione separata, ai sensi dell’articolo 2, comma 27, della legge n. 335 del 1995 solo un obbligo di iscrizione ma non di cancellazione.

Le Gestioni interessate sono:

* l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi.

La facoltà è esercitabile sia nelle ipotesi in cui i predetti periodi si collochino solo antecedentemente al 1.1.1996, sia che si collochino prima e dopo la predetta data.

Non è esercitabile, invece, nell'ipotesi in cui si collochino solo successivamente al 1996 in quanto in tal caso non sussistono le condizioni per l'opzione al contributivo.

Quindi, riassumendo, le condizioni per l'esercizio della facoltà del computo sono:

- * Possedere in tutte le gestioni coinvolte, contributi per almeno 15 anni – pari o superiore – di cui 5 anni di contribuzione «effettiva», cioè senza la contribuzione figurativa della disoccupazione, della malattia e dell'infortunio, versati successivamente al 1° gennaio 1996 , insieme a contribuzione ante 1996 .
- * Altresì , bisogna avere un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995 ed è necessario possedere almeno un contributo MENSILE presso la Gestione Separata.

Invece non formano oggetto di computo la contribuzione versata nelle Casse Professionali e la contribuzione versata nel Fondo Clero .

La contribuzione è valida TUTTA (obbligatoria , volontaria e da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente qualsiasi titolo.

La pensione può essere richiesta utilizzando anche la contribuzione «estera», UE ed extra-UE convenzionati con l'Italia.

I periodi contributivi esteri devono rispettare il minimale di contribuzione per l'accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (un anno, pari a 52 settimana) o dalle singole convenzioni bilaterali.

Per la Pensione Anticipata in computo nella Gestione Separata, ci sono 2 possibili uscite (come nella pensione anticipata «contributiva»).

Prima possibilità:

* I lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi possono accedere alla pensione con 42 anni e 10 mesi, se uomini, e con 41 anni e 10, se donna, e con una finestra mobile di 3 mesi, fino al 31.12.2026. E' possibile «cumulare» le varie contribuzioni, come previsto dal cumulo contributivo legge 228/2012 e legge 232/2016 .

Per i dipendenti occorre la cessazione dell'attività, prima della decorrenza della pensione.

Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, in presenza di età anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di studio (Il Dlgs n. 184 del 30.4.1997, come modificato dalla Legge n. 247 del 24.12.2007, ha disposto (con l'art. 2, comma 5-ter) che «In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7 della legge n. 335 dell'8.8.1995, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis, **riscatto agevolato**, sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione») e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5

Seconda possibilità (validità fino all'anno 2023):

***I lavoratori dipendenti ed autonomi possono accedere alla pensione con 64 anni di età, 20 anni di contribuzione effettiva e con l'importo della pensione maggiore o uguale a 2,8 volte l'assegno sociale – per l'anno 2023 € 507,03 -, pari ad**

€ 1.419,68 cosiddetto «importo soglia».

Per i dipendenti occorre la cessazione dell'attività, prima della decorrenza della pensione.

Seconda possibilità (validità a partire dall'anno 2024, con legge 213 del 30.12.2023):

* I lavoratori dipendenti ed autonomi possono accedere alla pensione con 64 anni di età, 20 anni di contribuzione effettiva e con l'importo della pensione maggiore o uguale a **3 volte** l'assegno sociale –per l'anno 2024 € 534,41-, pari ad € 1.603,23 cosiddetto «importo soglia».

Per le donne con 1 figlio, l'importo soglia è di € 1.496,35, pari a **2,8 volte** l'importo dell'assegno sociale e per le donne con 2 o più figli, l'importo soglia è di € 1.389,47, pari a **2,6 volte** l'importo dell'assegno sociale.

Inoltre, l'importo della pensione non potrà eccedere le 5 volte il trattamento al minimo, che per l'anno 2024 è pari ad € 2.993,05 (T.M. anno 2024 pari ad € 598,61), fino alla maturazione del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia – 67 anni, età anagrafica valida fino al 31.12.2026 -.

Dalla maturazione del requisito anagrafico – 64 anni – ci sarà la finestra di 3 mesi e sia il requisito contributivo – 20 anni di contribuzione – e sia il requisito anagrafico – 64 anni – dovranno essere adeguati alla speranza di vita dell'Istat.

Per i dipendenti occorre la cessazione dell'attività, prima della decorrenza della pensione.